



Il Ministro della Cultura

Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale del 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto 31 dicembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante “*Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91*”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera i), ai sensi del quale il Centro per il libro e la lettura “*implementa le politiche*



Il Ministro della Cultura

inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste”;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “*Misure urgenti in materia di cultura*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge suindicato, il quale prevede che “*in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività*”;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 23 ottobre 2025

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e natura del contributo)

1. Il presente decreto individua le modalità di assegnazione delle risorse nello stato di previsione del Ministero della cultura, pari a 4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025, iscritte nel conto dei residui di provenienza dell'anno 2024, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto - legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2025, n. 16.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a fondo perduto a titolo di ristoro delle spese sostenute, appartenenti alle tipologie ammesse dall'articolo 4 del presente decreto e fino a un importo massimo di 24.000 euro.
3. Al di sopra del massimale di cui al comma 2, è previsto un ulteriore contributo di 1.000 euro in presenza di spese documentate per corsi di formazione o attività di tutoraggio come individuati all'articolo 4, comma 1, lettera f), del presente decreto.
4. La quota pari ad 1.000.000 di euro del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, è riservata alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un



Il Ministro della Cultura

altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività.

Articolo 2

(Beneficiari: requisiti e criteri preferenziali)

1. Le domande di concessione del contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto devono essere presentate da soggetti singoli o associati che abbiano avviato ovvero intendano avviare l'esercizio di attività economica riferita alla conduzione di librerie indipendenti, ossia non appartenenti a catene o gruppi editoriali, in punti vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati:

- a) localizzati sul territorio italiano;
- b) il cui esercizio:
 - sia stato avviato successivamente al 30 giugno 2024, come risultante da segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello SUAP del comune in cui ha sede l'attività;
 - sia stato avviato successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nel quale non esista un altro punto di rivendita di libri;
 - sia ancora da avviarsi (nel qual caso il richiedente ha 180 giorni di tempo, dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 5 del presente decreto, per depositare allo sportello SUAP del comune la segnalazione certificata di inizio attività);
- c) con codice Ateco primario 47.61 (*Commercio al dettaglio di libri*) o 47.79.1 (*Commercio al dettaglio di libri di seconda mano*);
- d) nella disponibilità del soggetto richiedente in base ad idoneo ed efficace titolo di disponibilità, come meglio specificato al successivo articolo 3 comma 2;
- e) il cui titolare ovvero legale rappresentante non abbia compiuto 35 anni al 28 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201.

2. Nell'accesso al contributo di cui al comma 1 hanno priorità le aperture di librerie in aree interne e svantaggiate, o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico. Per l'accertamento del requisito dell'ubicazione in aree interne e svantaggiate si fa riferimento all'elenco dei comuni qualificati come periferico e ultraperiferico nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne definito dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero alla ubicazione in aree periferiche dei comuni capoluogo di città metropolitana, circostanza quest'ultima da dichiararsi in domanda a pena di non valutazione.

3. Le domande di concessione del contributo, che intendano avvalersi della riserva di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, possono essere presentate in relazione a punti vendita con codici Ateco 47.61 o 47.79.1 anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici 47.62 (*Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria*), e 58.11 (*Edizione di libri*), a condizione che tali punti vendita siano unici nel territorio comunale e che le attività siano avviate in uno dei comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In tale evenienza i relativi titolari devono essere in grado di documentare, mediante asseverazione di professionista abilitato, per un periodo di almeno



Il Ministro della Cultura

un bimestre antecedente alla data di presentazione della domanda, che la rivendita di libri costituisce almeno il 30% del fatturato dell'esercizio.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Con bando da emanarsi a cura della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali vengono definiti tempi e modalità di presentazione delle domande di contributo.
2. La domanda, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni:
 - *business plan* dell'azienda, consistente in una valutazione della sostenibilità economica dell'attività, di non oltre dieci pagine in formato pdf;
 - visura camerale;
 - autocertificazione di attribuzione di partita IVA;
 - autocertificazione di iscrizione alla gestione commercianti INPS;
 - documento di proprietà ovvero contratto di affitto o di concessione in comodato dei locali destinati alla rivendita;
 - impegno a non cedere la titolarità del punto vendita e a garantirne l'esercizio per almeno ventiquattro mesi dalla ricezione del contributo, a pena di restituzione dell'importo ricevuto.
3. Contestualmente alla domanda, l'amministrazione deve ricevere la documentazione contabile (fatture o preventivi) riguardante le spese ammissibili con riferimento alle tipologie dettagliate all'articolo seguente.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Per accedere al contributo, il richiedente deve produrre fatture commerciali ovvero preventivi di spesa comprovanti l'importo delle spese sostenute o da sostenere in relazione a:
 - a) restauro dei locali destinati all'attività di rivendita;
 - b) acquisto e allestimento di scaffalature;
 - c) installazione di impianti di sicurezza, quali l'impianto antincendio e l'impianto di sorveglianza e antitaccheggio;
 - d) realizzazione della rete informatica e digitalizzazione dell'attività;
 - e) oneri amministrativi;
 - f) corsi di formazione e/o attività di tutoraggio somministrati da operatori specializzati o associazioni del settore.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, l'effettiva erogazione del contributo, non eccedente le spese effettivamente sostenute e in ogni caso nel rispetto dei limiti generali di cui all'articolo 1 del presente decreto, avviene previa acquisizione e verifica, da parte dell'Amministrazione, delle fatture regolarmente quietanzate intestate all'azienda.



Il Ministro della Cultura

3. Il richiedente può chiedere l'erogazione, in forma di anticipazione, di un importo non superiore al 50% del contributo richiesto in domanda con riferimento al preventivo di spesa richiamato al comma 1, impegnandosi a tale fine a sottoscrivere una equivalente polizza fideiussoria.

Articolo 5

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali verifica la documentazione allegata alle domande di cui all'articolo 3 e la documentazione contabile (fatture o preventivi) riguardante le spese ammissibili di cui all'articolo 4, nonché verifica, anche a campione, le informazioni oggetto di autocertificazione. Le attività istruttorie sono svolte dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

2. La Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali nomina una apposita Commissione per la valutazione delle domande di cui all'articolo 3, che opera senza oneri per l'amministrazione salvo le spese di trasferta debitamente documentate, imputate al capitolo pertinente della medesima Direzione generale.

3. Tra i componenti della Commissione di cui al comma 2 sono nominati almeno tre librai appartenenti alle associazioni di categoria più rappresentative e un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

4. La Commissione di cui al comma 2 propone l'erogazione del contributo, nel rispetto dei criteri di priorità indicati all'art. 2, commi 2 e 3, e dei limiti massimi previsti all'art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto, previa valutazione dell'attendibilità del business plan presentato in domanda e quantificazione del contributo effettivamente erogabile in relazione alle spese, risultanti da preventivi e fatture prodotti dal richiedente, ritenute congrue. Nel caso di richieste di contributo eccedenti complessivamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, la Commissione propone l'erogazione del contributo sulla base dell'ordine di acquisizione delle domande da parte dell'Amministrazione.

5. La Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali dispone con apposito provvedimento l'erogazione dei contributi sulla base della proposta formulata dalla Commissione, nonché l'erogazione in forma di anticipazione degli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, del presente decreto.

6. In caso di mancato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali può adottare un ulteriore bando a una distanza di almeno 180 giorni dal precedente.

Articolo 6

(Gestione finanziaria e controlli successivi all'erogazione del contributo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali si avvale del Centro per il libro e la lettura, al quale trasferisce il fondo di cui al medesimo articolo 1, attestato sul capitolo 3651, istituito per l'anno finanziario 2024, entro il termine dell'esercizio finanziario 2025.



Il Ministro della Cultura

2. La Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali può richiedere all'autorità di polizia locale, per il tramite del Sindaco, l'effettuazione di verifiche anche periodiche sull'effettiva operatività delle aziende finanziate ai sensi del presente decreto.

3. Nel caso di accertate irregolarità nell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali dispone la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge, per il loro riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 27 ottobre 2025

IL MINISTRO